

STATUTO

Articolo 1

Denominazione - Sede

1.1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni ("Codice del Terzo Settore"), del Codice Civile e della normativa in materia, la Fondazione denominata

"FONDAZIONE MERLIN MAGIC WAND ITALIA - ETS".

La qualifica di "Ente del Terzo Settore" e l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione nonché negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono subordinati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Titolo VI del D. Lgs. n. 117/2017.

1.2. La Fondazione ha sede in Castelnuovo del Garda (VR), Via Derna n. 4.

1.3. La Fondazione è parte del "Gruppo Merlin" con sede nel Regno Unito (in Poole, Market Close 3, Dorset - numero di registrazione 12057312), che organizza attività benefiche a livello mondiale attraverso il proprio ente benefico denominato "Merlin's Magic Wand Children's Charity", con sede nel Regno Unito (in Poole, Market Close 3, Dorset - numero di registrazione 1124081).

Articolo 2

Finalità ed attività

2.1. La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fondazione si propone di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche e familiari, con specifico riferimento a bambini orfani e/o affetti da malattie. La Fondazione si ispira ai valori universali della dignità della persona e riconosce a tutti i membri della famiglia diritti uguali ed inalienabili, senza distinzioni di sorta. La Fondazione riconosce, in particolare, il diritto dei fanciulli a un adeguato sviluppo fisico, mentale, morale e sociale, in conformità alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'ONU il 20 novembre 1989.

La Fondazione opera inoltre nel settore della tutela della natura e dell'ambiente, sostenendo la creazione di progetti legati alla valorizzazione delle risorse ambientali e alla salvaguardia del patrimonio floristico e faunistico.

2.2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- beneficenza a sostegno di bambini svantaggiati (lett. u) del sopra citato art. 5);
- organizzazione e gestione di attività ricreative di interesse sociale (lett. i) del sopra citato art. 5);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente (lett. e) del sopra citato art. 5).

L'oggetto delle attività della Fondazione riguarda quindi più specificatamente:

I. la beneficenza (rivolta ai bambini svantaggiati, in ragione di condizioni fisiche, economiche, familiari e sociali) attraverso la promozione di eventi aventi lo scopo di diffondere l'interesse e la partecipazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, organizzando anche occasionalmente, nei limiti consentiti dalla Legge, raccolte pubbliche di fondi. A titolo di esempio la Fondazione potrà avvalersi di canali di raccolta "tradizionali" (donazioni ed eventi speciali finalizzati alla raccolta fondi - spettacoli, cene, aste, lotterie, mercatino usato, gare o giochi sportivi, gare o giochi ludici - nonché raccolta fondi nelle strutture del parco e hotel della società "Gardaland s.r.l." (con sede legale in Castelnuovo del Garda (VR), Via Derna 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona 05431170967) mediante urne dedicate e personalizzate con il logo della Fondazione), canali di raccolta fondi mediante l'utilizzo di nuove tecnologie (operatori telefonici finalizzati alla sensibilizzazione ed alla raccolta fondi nonché canali di vendita online e sistemi di pagamento elettronico) e canali di raccolta fondi tramite partnership aziendali (accordi con banche con donazioni via bancomat, accordi con aziende);

II. iniziative volte al miglioramento della vivibilità da parte dei bambini dei reparti ospedalieri o di altre strutture di cura od accoglienza, con particolare riferimento agli ospedali ed alle strutture siti nel territorio italiano. A titolo di esempio: allestimento di sale gioco ed intrattenimento all'interno delle strutture citate, momenti di gioco coinvolgendo personale d'animazione;

III. iniziative che consentano a bambini svantaggiati, in ragione di condizioni fisiche, economiche, familiari e sociali, di trascorrere un periodo di intrattenimento nelle strutture Merlin Entertainments Group ubicate sul territorio nazionale ed internazionale;

IV. la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, compresa quella di tutte le specie animali che popolano l'ambiente marino-costiero, delle acque di transizione e delle acque superficiali interne.

2.3. La Fondazione potrà svolgere le attività connesse ai propri scopi istituzionali, nonché tutte le attività ac-

cessorie e integrative degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

2.4. La Fondazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi potrà essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2.5. La Fondazione opera e le sue finalità si realizzano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

Articolo 3

Durata

3.1. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Patrimonio della Fondazione

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da ogni bene mobile, immobile che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio della Fondazione è costituito, tra l'altro:

- dal fondo di dotazione rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata Associazione;
- dai fondi ottenuti da attività ed iniziative promozionali nei limiti consentiti dalla legge, ivi incluse le manifestazioni e le raccolte pubbliche di fondi;
- dalle donazioni e lasciti;
- dai contributi di imprese e privati;
- dai contributi delle Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, ed Istituti di Credito aventi rapporti con la Fondazione.

4.2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, ammini-

stratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

4.4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo dovranno senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Articolo 5

Esercizi - Bilanci

5.1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.2. Per ogni esercizio dovrà essere redatto a norma di legge dal Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del d.lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"); una volta approvato, tale bilancio deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5.3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio sociale ed a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5.4. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 4.3 del presente statuto.

Articolo 6

Libri della Fondazione

6.1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

6.2. I libri di cui sopra sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 7

Organi della Fondazione

7.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- l'organo di controllo.

7.2. Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri (compresi il Presidente ed il Vice-Presidente), nominati inizialmente nell'ambito dell'atto di trasformazione dell'Associazione "MERLIN MAGIC WAND ITALIA - ETS" e successivamente dalla società "GARDALAND S.R.L.", con sede legale in Castelnuovo del Garda (VR), Via Derna 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona 05431170967, fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 9 (quanto alla nomina/revoca del Presidente e del Vice-Presidente della Fondazione).

8.2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

8.3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi (e quindi scadono alla data dell'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.

8.4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei membri, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il componente così nominato scade insieme a quelli in carica al momento della sua nomina.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, i componenti decadono tutti contemporaneamente.

8.5. Fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 9, spetta alla suindicata società "GARDALAND S.R.L." la revoca del componente del Consiglio Direttivo che non sia il Presidente e il Vice-Presidente.

Articolo 9

Poteri del Consiglio Direttivo

9.1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

9.2. Il Consiglio Direttivo definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi della Fondazione e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

- nominare/revocare il Presidente ed il Vice-Presidente

della Fondazione;

- nominare/revocare l'organo di controllo della Fondazione;
- deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- redigere ed approvare i bilanci della Fondazione a norma del precedente art. 5 nonché compiere ogni adempimento in relazione ad essi;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare in ordine all'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché in ordine agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- deliberare sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione della Fondazione;
- deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 10

Norme di funzionamento del Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio Direttivo si raduna sia nella sede della Fondazione che altrove, purché in Italia.

10.2. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualevolta il Presidente, o, in sua vece, il Vice-Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

10.3. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i suoi componenti in carica e l'organo di controllo.

10.4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in loro assenza, dal membro più anziano d'età.

10.5. L'intervento alle adunanze del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione dovrà ritenersi svolta dove sarà presente il soggetto verbalizzante.

10.6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

10.7. Nei limiti di legge il Consiglio Direttivo potrà delegare i propri poteri, in tutto o in o parte, a uno o più dei propri membri.

10.8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di cui all'art. 6 del presente statuto.

Articolo 11

Il Presidente ed il Vice-Presidente

11.1. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati all'interno del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 9 (con la precisazione che inizialmente sono nominati nell'ambito dell'atto di trasformazione della suindicata Associazione).

11.2. Al Presidente è attribuita la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare, sono compiti del Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Direttivo;
- c) provvedere ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- e) curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario;
- f) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione.

11.3. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 12

Organo di controllo

12.1. Il Consiglio Direttivo nomina un organo di controllo, monocratico o collegiale secondo quanto stabilito in sede di nomina.

12.2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3. I membri dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi (e quindi scadono alla data dell'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.

12.4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d. lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.6. L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

12.7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13

Dipendenti

13.1. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 14

Attività di volontariato

14.1. La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

14.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi

spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

14.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

14.4. Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 15

Estinzione - Devoluzione del Patrimonio

15.1 Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge.

15.2. Nel caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo, in conformità all'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16

Rinvio

16.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni ("Codice del Terzo Settore"), del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Sabrina Reifenrath De Carvalho

" Lorenzo Salvatore notaio